Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca - ID 1299

L'errata corrige e i chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito <u>www.mef.gov.it</u> sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito <u>www.consip.it</u> e sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u>.

ERRATA CORRIGE

A parziale modifica del Disciplinare di gara, dell'Allegato 1 "Dichiarazione necessaria", dell'Allegato 2 "Offerta tecnica" e dell'Allegato 5 "Capitolato tecnico":

n. 1)

Sono eliminati:

- il paragrafo 4 dell'Allegato 2 (Offerta tecnica) al Disciplinare di gara;
- il punto elenco "Tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle Amministrazioni" a pag.3 dell'Allegato 2 (Offerta Tecnica);
- la frase "L'offerente dovrà quindi, per ognuna delle ipotesi effettuate, fornire i relativi dati di dettaglio inserendoli nelle tabelle presenti in Allegato 2-Offerta Tecnica" all'interno del criterio tecnico a.2 presente nel Disciplinare di gara.

n. 2)

La voce riportata con il codice PS27 nell'Allegato 9- Prezzi al Disciplinare e nell'Appendice 1bis al Capitolato Tecnico:

PS27 Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili)

è sostituita dalla seguente:

PS27 Rimozione macchie e impronte da pavimenti

La voce riportata con il codice PI27 nell'Allegato 9- Prezzi al Disciplinare e nell'Appendice 1bis al Capitolato Tecnico:

PI27 Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili)

è sostituita dalla seguente:

PI27 Rimozione macchie e impronte da pavimenti

n. 3)

- La dichiarazione contenuta al numero 20 dell'Allegato 1 (Dichiarazione necessaria) è sostituita dalla seguente:
 - 20. che l'Impresa:
 - (i) con riferimento alle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni Contraenti, è in possesso della/e seguente/i iscrizione/i all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo

- (ii) si impegna, in ogni caso fin da ora, ad affidare in subappalto alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ad impresa/e in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le categorie all'uopo previste dalla normativa vigente in materia tutte le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi ricevuti dalle Amministrazioni contraenti, per le quali l'Impresa stessa è in tutto o in parte carente. A tal fine, si impegna fin da ora a depositare a Consip il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali unitamente al contratto di subappalto;
- (iii) si impegna, inoltre, fin da ora a consegnare alle singole Amministrazioni contraenti, quale condizione essenziale per dare inizio all'esecuzione dei servizi di raccolta e/o trasporto e/o trattamento e/o smaltimento/recupero dei rifiuti, i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente punto (i) nonché tutti gli ulteriori certificati di iscrizione al menzionato Albo e le ulteriori autorizzazioni (quali a titolo esemplificativo quelle afferenti al trasporto dei rifiuti ed ai mezzi a ciò necessari) possedute dalla/e impresa/e subappaltatrici

OPPURE

che l'Impresa

- (i) per la prestazione delle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni Contraenti, intende subappaltare tali attività ad impresa in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le categorie all'uopo previste dalla normativa vigente in materia; il tutto alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. A tal fine, si impegna fin da ora a depositare a Consip il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali unitamente al contratto di subappalto;
- (ii) e, in ogni caso, si impegna fin da ora, quale condizione essenziale per dare inizio all'esecuzione dei servizi di raccolta e/o trasporto e/o trattamento e/o smaltimento/recupero dei rifiuti, a consegnare alle singole Amministrazioni contraenti relativamente alle attività oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e dei relativi Atti Aggiuntivi ricevuti dalle Amministrazioni contraenti i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le categorie previste dalla normativa vigente in materia nonché le ulteriori autorizzazioni (quali a titolo esemplificativo quelle afferenti al trasporto dei rifiuti ed ai mezzi a ciò necessari) possedute dalla/e impresa/e subappaltatrici.
- Al capitolo 7 ("Adempimenti per la stipula della Convenzione") del Disciplinare di gara, dopo la lettera g) è
 aggiunta la seguente lettera h)
 - h) (eventuale, da rilasciare nel caso in cui in sede di offerta è stato dichiarato il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
 - certificato/i di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006.
- In calce al Paragrafo 7.2.3.3 del Capitolato tecnico è aggiunto quanto di seguito riportato:
 - Le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti da svolgere in esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi ricevuti dalle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite da soggetto in possesso (i) dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per tutte le categorie necessarie,

nonché (ii) di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia (quali a titolo esemplificativo quelle afferenti al trasporto dei rifiuti ed ai mezzi a ciò necessari).

Ai fini dell'esecuzione - e quale condizione essenziale per dare inizio all'esecuzione - delle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti, il Fornitore deve consegnare alle singole Amministrazioni contraenti, relativamente alle attività oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e relativi eventuali Atti Aggiuntivi, tutti i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente, necessari all'esecuzione delle menzionate attività.

RISPOSTA AI CHIARIMENTI

1) Domanda

Buongiorno, la scrivente XXXX in rif. alla procedura di cui in oggetto chiede ove individuare le categorie per poter partecipare alla gara.

Risposta

Si precisa che le categorie di servizi oggetto della gara sono indicate al punto II.1.2) del Bando di gara.

2) Domanda

CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE III AL PUNTO 2.2 LETTERA B del bando di gara, l'impresa partecipante deve aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando:

un fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management, non inferiore a quello indicato, per i singoli Lotti, nella Colonna B della tabella seguente:

Fatturato specifico per servizi integrati e/o multiservizi e/o facility management (Iva esclusa)

In merito siamo a chiedervi se per tali servizi possa essere considerato valido ai fini del soddisfacimento del requisito di cui sopra, un contratto avente ad oggetto un singolo servizio ricompreso tra quelli oggetto di gara (es pulizie, o facchinaggio)?

Può essere considerato valido ai fini del soddisfacimento del requisito di cui sopra un contratto avente ad oggetto un singolo servizio non ricompreso tra quelli oggetto di gara, seppur di facility management (es ristorazione, o gestione posta)?

Può essere considerato valido ai fini del soddisfacimento del requisito di cui sopra un contratto avente ad oggetto più servizi tra cui prestazioni non oggetto di gara (es ristorazione o gestione posta)?

Diversamente da quanto sopra, potreste meglio specificare quali siano i servizi ritenuti validi ai fini del soddisfacimento del requisito?

Risposta

Si precisa che, con riferimento al punto III.2.2), lettera b), punto (i) del Bando di gara, si intende per "fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management" il fatturato relativo a contratti che comprendono la gestione integrata di servizi di governo e di servizi operativi oggetto di gara, ovverosia di servizi operativi (servizi di manutenzione, servizi di pulizia ed igiene ambientale, altri servizi) descritti al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico; almeno uno dei servizi operativi deve necessariamente essere (i) il servizio di pulizia ovvero (ii) un servizio di manutenzione impiantistica.

Pertanto, il fatturato derivante da un contratto avente ad oggetto più servizi, di cui uno o più tra i servizi operativi descritti al capitolo 7 del Capitolato Tecnico, potrà essere computato, ai fini del raggiungimento del fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management, solo nel caso in cui tra i servizi operativi vi sia almeno il servizio di pulizia o un servizio di manutenzione impiantistica e che i servizi operativi siano erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo.

Nel caso in cui, invece, si tratti di fatturato per servizi operativi descritti al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico non erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo, potrà essere utilizzato soltanto il fatturato relativo a servizi di manutenzione degli impianti nonché a servizi di pulizia ed igiene ambientale ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara.

Da ultimo, nel caso in cui si tratti di fatturato relativo all'esecuzione di un contratto avente ad oggetto più servizi di cui alcuni non compresi tra quelli oggetto di gara:

- a) ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (i) del Bando di gara, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte di detto fatturato relativa ai servizi oggetto di gara, come descritti al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico;
- b) ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte di detto fatturato relativa a servizi di manutenzione degli impianti nonché a servizi di pulizia ed igiene ambientale.

Relativamente agli specifici esempi proposti, si precisa che non può essere considerato valido ai fini del soddisfacimento del requisito di cui sopra un contratto avente ad oggetto <u>unicamente</u> ristorazione o gestione posta.

3) Domanda

Per quanto concerne l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, è possibile conoscere la stima dei quantitativi per tipologia di rifiuto da smaltire e per singolo lotto di gara?

Risposta

Si precisa che la Stazione Appaltante, che opera in qualità di centrale di committenza per le Pubbliche Amministrazioni, ha già fornito tutte le informazioni rilevanti in suo possesso utili alla formulazione dell'offerta. I dati richiesti non sono a disposizione della stazione appaltante in quanto relativi agli Ordinativi Principali di Fornitura deliberati dalle singole Amministrazioni che si determineranno ad aderire in ragione del proprio fabbisogno.

4) Domanda

A pagina 9 del disciplinare di gara comunicate che l'operatore economico deve registrarsi al servizio AVCPASS. Per quanto concerne il PASSOE (inserito nella busta A), qualora si partecipasse in RTI deve essere richiesto solo dalla mandataria (inserendo i dati della mandante)?

Risposta

Si rinvia alle risposte fornite dall'Avcp alle FAQ pubblicate sul sito della medesima Autorità. In particolare si vedano le risposte alle faq nn. 1 e 9 di seguito riportate per pronto riferimento.

"N.1 Quali sono i dati richiesti per la creazione del PASSOE?

Al fine della creazione del PASSOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, scegliere il lotto/lotti a cui partecipare, inserire le eventuali richieste di avvalimento (che devono essere confermate al momento della generazione del PASSOE), inserire le eventuali note, confermare, in caso di Mandataria, Capofila, Consorzio l'assetto in gara.

N.9 In qualità di mandante/associata/consorziata è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante?

No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento."

Eventuali richieste di informazioni sulla procedura AVCPASS devono essere rivolte direttamente all'Avcp responsabile del medesimo servizio.

5) Domanda

All'interno della RTI, è possibile chiedere l'avvalimento a un'azienda partecipante e facente parte del RTI medesimo?

Risposta

Per giurisprudenza consolidata, confermata anche dall'AVCP (si veda Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012), l'impresa ausiliaria può essere anche un soggetto appartenente al medesimo RTI, fermo restando quanto previsto dalla *lex specialis* di gara in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui, rispettivamente, ai punti III.2.2. e III.2.3. del Bando di gara.

Tuttavia, è necessario che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall'impresa - che assume contemporaneamente il duplice ruolo di concorrente (in RTI) e di ausiliaria - in misura sufficiente e tale da consentire alla stessa sia di partecipazione alla gara come concorrente in RTI, sia di assumere la veste di impresa ausiliaria di altra impresa facente parte del medesimo RTI.

L'avvalimento, in ogni caso, deve essere reale e non formale, e l'impresa ausiliata deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse dell'impresa ausiliaria. Pertanto, dalle dichiarazioni e dal contratto di avvalimento deve emergere inequivocabilmente che l'ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito e segnatamente, a seconda dei casi, mezzi, personale, struttura, strumenti, procedure, prassi, know-how ed ogni altro elemento necessario.

6) Domanda

Si chiede di specificare se, per ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, ai fini della valutazione circa il possesso dei requisiti richiesti, debba intendersi il biennio 2011-2012 o il biennio 2012-2013.

Risposta

Il periodo di riferimento è quello indicato nel punto III.2.2), lett. b) del Bando di gara il quale precisa che deve essere indicato e il fatturato realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara e, quindi, approvati alla data del 19 marzo 2014.

7) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, è sufficiente che la mandataria possieda il requisito in misura maggioritaria, senza il raggiungimento di una percentuale minima in capo alla mandataria ed, altresì, alle mandanti.

Risposta

Si conferma la correttezza dell'interpretazione fornita nella presente richiesta di chiarimento.

8) Domanda

Nel bando di gara, punto III.2) Condizioni di partecipazione, e nello specifico al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera b), si richiede di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziati approvati un fatturato specifico alla data di pubblicazione del presente Bando.

Si richiede affinché sia permessa una maggiore partecipazione alle imprese e per rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza per la partecipazione agli appalti pubblici di considerare l' ultimo triennio approvato alla data di pubblicazione. In quanto il requisito sopra riportato riduce drasticamente la possibilità alle Imprese di minori dimensioni di partecipare alla gara in più lotti eventualmente anche in raggruppamento.

Risposta

Il requisito di cui al punto III.2.2, lettera b) del bando di gara è stato formulato nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere AS251 del 2003 reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito dei compiti ad essa espressamente assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione ai bandi di gara predisposti dalla Consip S.p.A. per l'approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche. In relazione allo specifico quesito si evidenzia che l'Autorità, in tale parere, ha auspicato - e la Consip S.p.A. non ha rinvenuto motivi per discostarsene - l'inserimento nei bandi di gara dei seguenti requisiti:

"i) l'attestazione di un livello di fatturato specifico conseguito cumulativamente nel biennio precedente all'espletamento della gara di ammontare non superiore al valore massimo della fornitura indicato nel bando, da computarsi con riferimento al medesimo arco temporale preso a base per il calcolo del fatturato specifico";

•••

iii) il rinvio esplicito al contenuto dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (o dell'omologa disposizione di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157) - oggi art. 41 comma 3 D.Lgs. n.163/2006, che consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante il deposito di documentazione alternativa al bilancio, anche al fine di evitare la preclusione alla gara per le imprese la cui costituzione è avvenuta in tempi immediatamente precedenti alla pubblicazione del bando;"

Nel medesimo parere l'Autorità ha, altresì, precisato che:

"Le sopra richiamate previsioni appaiono coniugare l'esigenza avvertita da CONSIP di garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori".

Se sia consentita la partecipazione di un'Ati in cui la capogruppo sia in possesso delle abilitazioni e del fatturato specifico per l'espletamento dei servizi manutentivi degli impianti e la mandante e/o le mandanti siano in possesso delle abilitazioni e del fatturato specifico per i soli servizi di pulizia, si chiede la correttezza di tale impostazione.

Risposta

L'impostazione è corretta solo se vengono rispettate tutte le prescrizioni della *lex specialis* di gara in merito ai requisiti e, in particolare tenendo fede al quesito, solo se:

- a) così come previsto al paragrafo 4.2, numero 1), lettera b) del Disciplinare di Gara, l'impresa mandataria possieda il requisito di capacità economica-finanziaria di cui alla lettera b) del punto III.2.2 del Bando di gara in misura maggioritaria in senso relativo; e, inoltre
- b) così come disciplinato al paragrafo 4.2, numero 1), lettera c) del Disciplinare di Gara, l'impresa mandataria che nel quesito è rappresentata come l'unica impresa abilitata per i servizi manutentivi possieda sia la qualificazione di cui al punto III.2.3, lettera a) del Bando di gara, sia le abilitazioni di cui al punto III.2.3, lettera b) del Bando di gara.

10) Domanda

se in ipotesi di Ati verticale, oltre alle attività e/o servizi, che ogni associata andrà ad eseguire, occorra indicare la percentuale (riferita al valore economico di ciascun lotto) dei lavori e/o servizi eseguiti da ciascuna delle imprese che compongono l' Ati.

Risposta

Oltre alle attività/servizi che saranno eseguiti da ciascuna impresa componente il RTI, devono essere indicate le corrispondenti percentuali, come richiesto al punto 17 del facsimile di "Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara".

11) Domanda

Si chiede sia consentito subappaltare per intero le attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Risposta

Così come espressamente previsto al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, all'articolo 15 dello Schema di convenzione e all'articolo 18 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di convenzione, il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, tra l'altro, in misura non superiore al 30% dell'importo della Convenzione.

12) Domanda

Al fini del calcolo del fatturato riguardante il requisito di cui al punto III.2.2 lieti. b) (ii) dal Bando di gara si chiede:

- Di confermare che ai fini del conteggio del fatturato specifico per i servizi di manutenzione degli impianti possa essere preso in esame il fatturato per servizi energia con l'esclusione della quota relativa al combustibile. In tal caso si chiede di confermare che, ai fini dello scorporo del combustibile, si possa utilizzare una percentuale convenzionale di incidenza del combustibile pari al 70%, oppure, laddove specificata, si possa tener conto della percentuale di incidenza della quota combustibile riportata nei Capitolati o nei contratti degli appalti di servizi energia esaminati;
- Di confermare che ai fini del conteggio del fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti possa essere preso in esame il fatturato per servizi di manutenzione degli impianti di cogenerazione.

Risposta

Il fatturato specifico richiesto per servizi di manutenzione impianti comprende esclusivamente la quota relativa alla manutenzione e conduzione degli impianti stessi con l'esclusione dell'importo relativo alla fornitura di combustibile da riscaldamento che, pertanto, dovrà essere scorporata. Ai fini dello scorporo della quota relativa al combustibile, potrà essere utilizzata la quota eventualmente indicata nei citati capitolati o contratti di appalto, ovvero, in assenza di tale indicazioni, potrà essere utilizzata la percentuale pari al 80%. Si conferma inoltre che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico di manutenzione degli impianti, possa essere considerato il fatturato per servizi di manutenzione degli impianti di cogenerazione.

Ai fini della dimostrazione del fatturato in servizi di manutenzione degli impianti, si chiede:

- di confermare che possano essere presentati sia attestazioni di regolare esecuzione che fatture, ricorrendo ad esse con riferimento a contratti eseguiti per i quali non si è in possesso di certificati di regolare esecuzione;
- di confermare che possano essere presentati i certificati di regolare esecuzione per servizi energia dai cui importi dovrà essere scorporata la quota del combustibile

Risposta

Preliminarmente, si precisa che la produzione di documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti sarà richiesta solo in sede di comprova ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006. La documentazione da produrre ai fini della comprova dei requisiti è indicata al Capitolo 6 del Disciplinare di gara. Ciò detto e chiarito, si conferma che, ai fini della comprova del requisito di cui al punto III.2.2., lettera b) del Bando di gara è possibile produrre le menzionate attestazioni di regolare esecuzione purché le stesse riportino l'espressa indicazione degli importi fatturati e della data. Per quanto attiene ai certificati/attestazioni afferenti ai servizi energetici, gli stessi potranno essere prodotti a condizione che venga scorporata la quota relativa alla fornitura di combustibile che, ovviamente, non concorre alla formazione del fatturato.

14) Domanda

Si chiede di precisare se, nel caso in cui, a dimostrazione del requisito di fatturato in servizi di manutenzione impianti vengano presentate fatture, tale documentazione debba rispettare il criterio della competenza o quello della data di emissione della fattura.

Risposta

Devono essere prodotte le fatture che hanno concorso alla formazione del fatturato riportato nel bilancio degli ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara.

15) Domanda

Si chiedo di confermare che, nel caso in cui più operatori economici partecipino alla gara in RTI, sommando requisiti di fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti a quelli di fatturato specifico per servizi di pulizia, ai fini del conteggio dei fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, possano essere ricompresi fatturati relativi all'esecuzione di contratti di Facility Management, limitandosi al conteggio di quelli riferiti alle sole attività di conduzione e manutenzione impianti.

Risposta

Si conferma che, al fine di dimostrare il solo fatturato per servizi di manutenzione impianti, è possibile scorporare dai contratti di Facility management il fatturato specifico relativo ai soli servizi di manutenzione degli impianti, a condizione che il RTI, nel rispetto di quanto al riguardo previsto nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, possegga anche il fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale, posto che, in alternativa al fatturato specifico per servizi integrati e/o multiservizi e/o facility management, è richiesto sia il possesso del fatturato prescritto al punto III.2.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara per servizi di manutenzione degli impianti, sia il possesso del fatturato prescritto al punto III.2.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara per servizi di pulizia ed igiene ambientale.

16) Domanda

Si prega di confermare che è possibile presentare offerta come costituito / costituendo RTI di tipo verticale; in particolare, si prega di confermare la possibilità di partecipazione da parte di un costituito/ costituendo RTI di tipo verticale composto da cinque membri dei quali due avranno la competenza del servizio di manutenzione degli impianti e tre avranno la competenza degli altri servizi oggetto della gara (ed uno di questi ultimi tre ricoprirà il ruolo di mandataria).

Risposta

Un RTI così composto può partecipare alla gara purché sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel Bando di gara nel rispetto delle prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara: ciò anche con riferimento all'impresa mandataria.

E' prevista una nuova gara per la selezione degli Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012, richiamati a al capitolo 9.5 del Capitolato per le verifiche ispettive.

Risposta

Il quesito non afferisce alla gara in oggetto. In ogni caso si rimanda alla consultazione del sito www.acquistinretepa.it.

18) Domanda

Il punto IIL2.2 lettera b) sub (i) del bando di gara richiede di aver realizzato un fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di facility management.

A tal riguardo si chiede di confermare che i contratti di servizi energia sono assimilabili ai multiservizi.

Risposta

I contratti di servizi energia sono assimilabili ai multiservizi solo nel caso in cui comprendono la gestione integrata di servizi di governo e di servizi operativi di manutenzione. Si vedano, anche, le risposte ai quesiti n. 2 e n. 12.

19) Domanda

Si chiede di confermare la possibilità di partecipare in RTI di tipo verticale nel quale un'impresa svolge interamente il servizio di pulizia ed igiene ambientale mentre un'altra impresa svolge i servizi di manutenzione degli impianti e ciascuna impresa coprirà rispettivamente il fatturato specifico di cui alla Colonna C ed il fatturato specifico di cui alla Colonna D del punto IIL2.2 lettera b) sub (ii) del Bando di gara.

Risposta

Un RTI così composto può partecipare alla gara purché sia in possesso dei requisiti di partecipazione (anche quelli di natura tecnica) previsti nel Bando di gara nel rispetto delle prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara: ciò anche con riferimento all'impresa mandataria. Si precisa, inoltre, che il RTI dovrà in ogni caso essere in grado di eseguire correttamente tutti gli ulteriori servizi oggetto di gara .

20) Domanda

- Considerato che il Disciplinare di gara al punto 4.1, prevede che "In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) del D,Lgs n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria";
- nell'ipotesi in cui un RTI di tipo verticale in cui figuri come mandataria l'impresa che svolge esclusivamente i servizi di manutenzione degli impianti partecipi e si aggiudichi uno o più lotti relativi alla gara in oggetto;
- nella fase di esecuzione potrebbe accadere che in base agli ordinativi di fornitura ricevuti l'ammontare delle prestazione inerenti i servizi di pulizia ed igiene ambientale siano superiori a quelli relativi servizi di manutenzione degli impianti quest'ultimi spettanti alla capogruppo. Ciò verrebbe a violare il punto 4.1. del Disciplinare di gara sopra menzionato. Si chiedono chiarimenti al riguardo.

Risposta

La misura maggioritaria deve essere rispettata all'interno della singola categoria di servizi (manutenzioni impianti o pulizia ed igiene ambientale). Si veda anche la risposta al successivo quesito n. 21) in merito al possesso dei requisiti di partecipazione.

21) Domanda

Requisito di capacità economica - finanziaria di cui alla lettera b), punto III.2.2 del Bando di gara, laddove si scelga l'opzione ii): "fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti nonché un fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale".

In caso di partecipazione sotto forma di RTI il disciplinare prevede che la capogruppo debba possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Tale norma si deve intendere che la capogruppo mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo:

- a) con riferimento al fatturato specifico di cui alle colonne C e D sommate (pulizie + manutenzione impianti). Ad esempio, in relazione al lotto 1: 16+32 = 48. La misura maggioritaria è calcolata su 48 milioni.
- b) ovvero è sufficiente che la mandataria possieda il requisito in misura maggioritaria in senso relativo con riferimento ad una sola colonna C o D (pulizia o manutenzione impianti). Ad esempio l'impresa mandataria

può essere qualificata - ipotizziamo- per tutta la manutenzione (colonna C) a fronte dell'impresa di pulizie che è qualificata per tutte le pulizie - colonna D - (nel qual caso l'impresa mandataria sarebbe qualificata per 16 milioni, e l`altra per 32 milioni).

Sembra evidente che la risposta corretta sia la b) visto che, più oltre, avete indicato come requisiti della mandataria o la SOA o l'iscrizione in fascia E. E dunque sembrate ammettere che l`ATI sia composta da due ditte specializzate ognuna nel suo campo precipuo, con indifferentemente l'una o l'altra come mandataria. Tuttavia per cautela proponiamo il sopraesposto quesito.

Risposta

In ipotesi di questo tipo in cui il RTI intenda partecipare spendendo il requisito di capacità economicofinanziaria di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara, la mandataria dovrà possedere in misura maggioritaria, in termini relativi, almeno il fatturato di una delle colonne (C o D) riportate nel menzionato punto del Bando di gara.

Per completezza si precisa che, nel caso in cui si intenda partecipare spendendo il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (i) del Bando di gara, la mandataria dovrà possedere il requisito medesimo in misura maggioritaria, in senso relativo.

22) Domanda

Presentazione dell' Offerta Tecnica.

Nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica si specifica che la Relazione Tecnica dovrà essere contenuta entro le 200 (duecento) pagine (punto (ii)).

Si chiede a codesta spettabile Consip di confermare se la copertina e l'indice del documento sono escluse dal conteggio delle suddette duecento pagine.

Risposta

La copertina non è compresa nel limite di 200 pagine, mentre è ricompreso l'indice.

23) Domanda

Presentazione degli Allegati all'Offerta Tecnica.

Nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica si specifica che "nella Busta "B - Offerta Tecnica" potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare" (documentazione nel seguito definita come "Allegati").

Si chiede di confermare se per gli Allegati è possibile utilizzare:

- 1. formati cartacei diversi dal DIN A4;
- 2. presentazioni di tipo multimediale (ad es. presentazioni in Power Point, Audiovisivi);
- 3. supporti informatizzati per le eventuali presentazioni multimediali diversi dal CD-ROM (ad es, schede di memoria di tipo SD, ovvero supporti con uscita USB).

Risposta

Quelli che nella domanda vengono definiti come Allegati all'Offerta tecnica, devono essere presentati solo su fogli di formato DIN A4 o DIN A3, non in bollo. Si ribadisce che la produzione dei menzionati Allegati e, comunque, di documentazione ulteriore rispetto alla Relazione tecnica non può essere - e non è in alcun modo - sostitutiva di parti della menzionata Relazione tecnica.

24) Domanda

Al punto 20 dell'Allegato 1 (Dichiarazione necessaria per l' ammissione alla gara ...) viene chiesto che il concorrente dichiari il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali o, in alternativa, la dichiarazione di subappalto delle relative prestazioni; di seguito viene chiesto che il concorrente dichiari "che in ogni caso l'impresa si impegna fin da ora a consegnare all' Amministrazione contraente che richieda i servizi di raccolta e/o trasporto e/o smaltimento/recupero, le attestazioni di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie previste dalla normativa vigente in materia relativamente alle attività oggetto dell' ordinativo Principale di Fornitura".

Si chiede di conferma che, in caso di subappalto, la consegna dell'attestazione di iscrizione all'Albo del futuro subappaltatore va effettuata solo in sede di deposito del contratto di subappalto, unitamente alla restante documentazione richiesta dall'art. 118, secondo comma D.Lgs. 163/2006.

Risposta

Si veda errata corrige n.3.

In riferimento all'Art. 8 "Garanzie di assicurazione e copertura assicurativa"— punto 8.1 "Cauzioni Definitive", si chiede di confermare che l'importo previsto per la cauzione definitiva, sia fisso ed invariabile per ciascun lotto aggiudicato e pari a euro 480.000,00;

Si chiede inoltre di chiarire quale sistema di calcolo debba essere adottato per individuare gli importi delle cauzioni definitive relative ad eventuali atti aggiuntivi.

Risposta

L'importo di Euro 480.000,00 è fisso ed invariabile per ciascun Lotto aggiudicato, ma è relativo alla sola cauzione definitiva da prestarsi in favore di Consip.

Come previsto al Capitolo 8.1 del Disciplinare di gara e all'articolo 13 dello Schema di Convenzione, per la determinazione dell'importo della cauzione da prestarsi con riferimento ad eventuali atti aggiuntivi trovano applicazione le stesse regole e gli stessi principi previsti con riferimento alla determinazione dell'importo della cauzione relativa all'Ordinativo Principale di Fornitura.

26) Domanda

Art.2.1 del disciplinare. Si chiede se, qualora il sottoscritto Consorzio partecipi a più lotti, possa individuare, e di conseguenza dichiarare contestualmente alla domanda di partecipazione, per quali lotti partecipa ciascuna consorziata (esempio lotti n.1, 2 e 3: aziende A + B + C, lotti n.4 e 5: aziende A + B).

Risposta

I Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), dovendo per legge dichiarare le consorziate per le quali il consorzio concorre, possono dichiarare con riferimento a ciascuno dei lotti ai quali partecipano quali sono le consorziate esecutrici. E' fatto salvo il divieto per queste ultime di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio che delle consorziate.

27) Domanda

Qualora l'impresa CAPOGRUPPO MANDATARIA sia un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare i requisiti richiesti a pag. 41 del disciplinare attraverso l'impresa associata indicata quale esecutrice, ovvero:

- Iscrizione di cui al punto III.2.3., lettera c) del bando di gara almeno per la fascia E; ovvero in alternativa:
- Sia la qualificazione di cui al punto III.2.3, lettera a) del bando di gara, sia le abilitazioni di cui al punto III.2.3, lettera b) del bando di gara.

Risposta

Il quesito non appare chiaro. In ogni caso, si evidenzia che secondo quanto previsto al par. 4.2 del Disciplinare di gara, i requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di gara "dovranno essere così posseduti e dichiarati, a pena di esclusione: - requisiti di cui alle lettere a), b): (ii) dal Consorzio o da almeno una delle imprese indicate quali esecutrici, in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06. Resta inteso in ogni caso che l'attività oggetto della singola qualificazione/abilitazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della qualificazione/abilitazione stessa.

- requisito di cui alla lettera c): (ii) in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/06, dal Consorzio o da almeno una delle imprese indicate quali esecutrici. Il requisito potrà altresì ritenersi soddisfatto ...nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, lett. b) e c)

del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio e/o le imprese indicate quali esecutrici, che eseguono i servizi per i quali detto requisito è richiesto, siano in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia "F". Rimane fermo in ogni caso che ciascuna delle imprese costituenti il RTI/consorzio nonché ciascuna delle imprese indicate quali esecutrici, che eseguiranno il servizio di pulizia dovranno essere iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 per una delle fasce di cui al D.M. n. 274/97."

Si precisa, inoltre da ultimo, che anche ai fini del possesso da parte di un Consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 dei requisiti prescritti per il mandatario di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e

dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

28) Domanda

Si chiede di voler confermare che, ai fini dell'ammissione alla gara - con specifico riferimento al requisito rappresentato dal possesso di "un fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management" (cfr. il bando di gara, par. III.2.2, lett. b), sub. "i") - un raggruppamento temporaneo di imprese possa utilmente qualificarsi:

- con una designata capogruppo il cui fatturato specifico abbia avuto ad oggetto l'erogazione di servizi di reception (oggetto del presente appalto ai sensi di quanto previsto dal capitolo 7.3 del Capitolato tecnico) e, al tempo stesso;
- con designate mandanti le cui competenze (e i conseguenti requisiti di fatturato specifico) includono invece altre categorie di prestazioni rientranti nella nozione di "servizi operativi" di cui nl capitolo 3 del Capitolato stesso.

Risposta

Il quesito non è chiaro. In ogni caso si veda la risposta al quesito n. 2) in merito al possesso dei requisiti di partecipazione rappresentati dal " fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management", nonché a verificare se la forma di partecipazione alla gara che si intende adottare sia conforme alle regole stabilite dalla lex specialis in caso di partecipazione in RTI, anche con riferimento a quelle previste per assumere il ruolo di mandataria.

29) Domanda

Si chiede che vengano forniti i metri quadri totali dl riferimento per ciascun lotto su cui erogare i servizi in appalto.

Risposta

Si veda risposta al quesito n.3.

Si precisa, altresì, che i metri quadri su cui erogare i servizi non sono a disposizione della stazione appaltante in quanto relativi agli Ordinativi Principali di Fornitura deliberati dalle singole Amministrazioni che si determineranno ad aderire in ragione del proprio fabbisogno e delle proprie consistenze.

30) Domanda

In riferimento al punto III.2.2.) Capacità economica e finanziaria lett. b) del Bando di gara laddove si legge: "aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando:

(i) un fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management, non inferiore a quello indicato, per i singoli Lotti, nella Colonna B della tabella seguente;

...omissis"

si chiede conferma che il fatturato specifico richiesto può essere dimostrato dall'importo derivante dalla somma dei fatturati generati da almeno tre dei servizi oggetto di appalto.

A titolo esemplificativo:

la società X [intenzionata a partecipare al solo LOTTO 1] ha realizzato nel biennio 2011-2012 il seguente fatturato:

manutenzione impianti di riscaldamento = € 25.000.000,00 servizi di pulizia = € 5.000.000,00 servizio di facchinaggio = € 2.250.000,00

TOTALE FATTURATO PER PRESTAZIONI DI MULTISERVIZI € 32.250.000,00

Si chiede pertanto conferma che la somma dei tre fatturati sopra esemplificati può configurare la fattispecie "prestazione di multiservizi".

Risposta

La somma dei tre fatturati sopra esemplificati può configurare la fattispecie "prestazione di multiservizi" solo se tali fatturati si riferiscono a contratti multiservizio e non a contratti monoservizio. Si veda anche la risposta al quesito n. 2.

In caso di partecipazione di un consorzio stabile privo di fascia di classificazione per pulizie si chiede conferma che il requisito può essere dimostrato dalle socie esecutrici indicate.

Risposta

Si conferma. Si precisa, inoltre, che ai fini della partecipazione alla gara di un consorzio stabile di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 277 del D.P.R. n. 207/2010 e, in particolare, ai commi 2 e 3 del menzionato articolo in merito alla sussistenza in capo al Consorzio dei requisiti di partecipazione. Si veda, anche, la risposta al quesito n. 27.

32) Domanda

Con riferimento al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara e segnatamente alle garanzie fideiussorie da rilasciare a favore delle Amministrazioni Contraenti per i singoli contratti di fornitura, in ordine al disposto del terzo comma nel quale si precisa l'incremento percentuale che subiranno dette garanzie, qualora i ribassi praticati eccedano rispettivamente il 10% ed il 20%, si richiede conferma che tale incremento verrà calcolato sull'importo della cauzione stessa, come per gli altri appalti CONSIP FM precedenti, a titolo esemplificativo e per evitare dubbi si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria di un contratto di fornitura, nel caso di un ribasso pari al 25% ed un importo del contratto di Euro 1.000.000,00:

Importo contratto di fornitura		1.000.000,00	
Ribasso		25%	
Cauzione base	5%		50.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10%	5.000,00
dal 20% al 25% del ribasso	5% x 2	10%	5.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA Euro 60.000,00 ulteriormente riducibile del 50%			

Risposta

Si chiarisce che l'incremento alla cauzione base determinato da ribassi maggiori del 10% sarà calcolato sull'importo del contratto di fornitura e non sull'importo della cauzione base.

Pertanto quanto rappresentato nella domanda e nell'esempio riportato nella tabella non è corretto. La tabella corretta è la seguente:

Importo contratto di fornitura		1.000.000,00	
Ribasso		25%	
Cauzione base	5%		50.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10% dell'importo contrattuale	100.000,00
dal 20% al 25% del ribasso	5% x 2	10% dell'importo contrattuale	100.000,00

IMPORTO FINALE GARANZIA	Euro 250.000,00 ulteriormente		
riducibile del 50%			

Si chiede conferma che la somma dei fatturati realizzati nel biennio 2011 - 2012 relativi a servizi di manutenzione, pulizia, facchinaggio, verde - può essere utilizzata per dimostrare di possedere il fatturato specifico per la "prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management" di cui al punto III.2.2.) Capacità economica e finanziaria lett. b) (i) del Bando di gara.

Risposta

La somma dei fatturati realizzati negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando (19/04/2014) relativi a servizi di manutenzione, pulizia, facchinaggio, verde sopra esemplificati può configurare la fattispecie di "servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management solo se tali fatturati si riferiscono a contratti multiservizio e non a contratti monoservizio. Si veda anche la risposta al quesito n. 2.

34) Domanda

In relazione alla gara d'appalto in oggetto Vi richiediamo cortesemente chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione per quanto attiene il punto III.2.2, lettera b) del bando di gara. In particolare si chiede conferma che:

- e ammessa la partecipazione di un R.T.I. di tipo verticale in cui l'impresa capogruppo svolge tutti i servizi di manutenzione degli impianti mentre l'impresa mandante svolge esclusivamente i servizi di pulizia e igiene ambientale:
- ai fini della dimostrazione del possesso del citato requisito di fatturato in servizi di manutenzione degli impianti (punto III.22, lettera b) del bando di gara), possano essere prodotti i relativi certificati di buona esecuzione in servizi energia, dai cui importi dovrà essere scorporata la quota combustibile.

Risposta

In riferimento al primo quesito, si conferma che la partecipazione di un R.T.I. di tipo verticale, così come descritto nella domanda, è ammissibile.

In riferimento al secondo quesito, si conferma la possibilità di dimostrare il possesso del fatturato scorporando la quota combustibile dai contratti relativi a servizi energia. Si veda anche la risposta al quesito n. 12.

35) Domanda

Vi chiediamo di confermare che i Responsabili Tecnici di cui al D.M. 37/2008, ossia i tecnici abilitati alla firma delle dichiarazioni di conformità alla legge degli impianti di nuova installazione e non muniti di ulteriori poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, non siano tenuti al rilascio delle dichiarazioni previste dall'art. 33, comma 1 lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Risposta

Come chiarito dalla giurisprudenza e dalla prassi ormai consolidata, a prescindere dalla denominazione attribuita nell'organigramma aziendale ad una data figura, l'individuazione dei soggetti tenuti al rilascio delle dichiarazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 è legata al possesso o meno di poteri di amministrazione unitamente alla rappresentanza della società. Pertanto, ciò che deve essere valutato ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo di rilascio delle menzionate dichiarazioni non è la definizione attribuita ad un ruolo aziendale, ma sono i poteri effettivamente assegnati a quel ruolo.

36) Domanda

Posto che un'azienda sia in possesso, di un fatturato di costruzione ed installazione di impianti tecnologici, di tipologia afferenti a quelli oggetto dell'appalto, e di importo non inferiore a quello riportato nella Colonna C, al punto III.2.2 del bando di gara "Capacita Economica e Finanziaria", si chiede se tale tipologia di lavoro

possa soddisfare il requisito di Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (ovviamente da associare al fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale).

Risposta

Il fatturato specifico richiesto deve essere quello indicato al punto III.2.2) del Bando di gara. Un fatturato di sola costruzione ed installazione di impianti tecnologici non può, pertanto, soddisfare il requisito di fatturato specifico richiesto.

37) Domanda

Per quanto riguarda gli immobili oggetto della Convenzione, si chiede di chiarire se in essa siano compresi:

- le ASL con superficie prevalente ad uso ufficio;
- le scuole Comunali.

Risposta

I servizi oggetto dell'appalto possono essere svolti negli immobili appartenenti alle Asl purchè adibiti prevalentemente ad uso ufficio, come meglio precisato al par. 3 del Capitolato tecnico. In nessun caso possono essere chiesti né eseguiti i servizi oggetto del Capitolato su immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente ospedaliere (sale operatorie, sale di rianimazione, unità di terapia intensiva, stanze di degenza, pronto soccorso, laboratori per analisi cliniche, etc.).

Gli immobili appartenenti ad istituzioni scolastiche (quindi, anche alle scuole comunali) sono esclusi dal presente appalto, così come specificato al par. 3 del Capitolato tecnico.

38) Domanda

Per quanto riguarda l'Allegato 10 - Prezzi, si chiede di chiarire quale sia la differenza tra le prestazioni di pulizia in attività Straordinaria identificate dai codici PS27 e PS28.

Risposta

Si veda errata corrige n.2.

39) Domanda

Per quanto riguarda l'Allegato 2 alla Busta B - Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se, al fine di saturare il plafond del lotto di riferimento, l'elenco delle Amministrazioni potenzialmente contraenti con le relative consistenze (superfici/impiantistica) debba essere riferito alle consistenze complessive convenzionabili stimate utilizzando gli importi unitari posti a base d'asta, o se tale elenco possa/debba comprendere anche altre ulteriori amministrazioni in modo indipendente dagli importi unitari posti a base d asta.

Risposta

Il quesito non è chiaro.

Ad ogni buon conto si veda errata corrige n.1 pubblicata unitamente ai presenti chiarimenti.

Si precisa, altresì, che in riferimento al criterio tecnico a.1 "Analisi del lotto territoriale di riferimento" non è richiesto l'elenco puntuale delle PA insistenti nel Lotto di riferimento bensì una mera classificazione supportata da studi, analisi statistiche o altro.

Per quanto riguarda le consistenze e gli scenari di esaurimento del massimale del lotto previsti dal criterio tecnico e a.2 "Scenari di adesione delle PA" si precisa che i riferimenti sulla consistenza hanno valore di mera stima e non sono, non vogliono e non devono essere in alcun modo collegati e/o riferiti all'offerta economica che i singoli concorrenti formuleranno. Proprio per questo, ove per la formulazione dell'offerta tecnica sul punto servisse un riferimento ad un dato di carattere economico, questo dovrà necessariamente ed obbligatoriamente coincidere con i prezzi posti a base d'asta nella lex specialis di gara.

40) Domanda

Con riferimento all'Allegato 2 - OFFERTA TECNICA, considerando quanto indicato a pag. 2 dello stesso "La presenza nella documentazione contenuta nella "Busta B - Offerta Tecnica" di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara": Si chiede di confermare che la documentazione richiesta al §4 "Tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle Amministrazioni" sia da inserire nella "Busta B - Offerta Tecnica", nonostante le informazioni in esse contenute ove rapportate agli importi a base d'asta potrebbero essere intese quale "indicazione indiretta di carattere economico" (€ base d'asta/mq).

Nel caso in cui venga confermato che le tabelle sopra richiamate (di cui all'Allegato 2) vadano inserite nella "Busta B - Offerta Tecnica", si chiede di chiarire se i quantitativi da esprimere (mq stimati) debbano essere riferiti alle superfici complessive convenzionabili per la saturazione del lotto di riferimento agli importi massimi posti a base d'asta oppure se i mq stimati debbano essere riferiti alla capacità complessiva del mercato (Amministrazioni) e quindi da intendersi come attitudine all'assorbimento del massimale di ogni singolo lotto.

Nel caso in cui NON venga confermato che le tabelle sopra richiamate (di cui all'Allegato 2) vadano inserite nella "Busta B - Offerta Tecnica", si chiede di precisare se è corretto interpretare che le tabelle di cui sopra dovranno essere inserite nella "Busta C- Offerta Economica".

Si chiede inoltre di confermare che i quantitativi (mq stimati) da indicare nelle tabelle di cui sopra debbano fare riferimento alle superfici delle Amministrazioni che hanno attivato il singolo servizio. Ad esempio, per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, saranno indicate le sole superfici delle Amministrazioni che avranno attivato il servizio.

Risposta

Si veda errata corrige n.1 pubblicata unitamente ai presenti chiarimenti. Conseguentemente i concorrenti nel predisporre i paragrafi dell'offerta tecnica riferiti ai criteri tecnici di valutazione a.1 e a.2 di cui al Capitolo 6 del Disciplinare di gara (ovverosia i paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 dell'Allegato 2) non dovranno compilare alcuna tabella predefinita.

Si chiarisce, altresì, che i criteri di valutazione tecnica afferenti alla "Analisi del lotto territoriale di riferimento" (criterio a.1 di cui al Capitolo 6 del Disciplinare di gara) e agli "Scenari di adesione delle P.A." (criterio a.2 di cui al Capitolo 6 del Disciplinare di gara) sono tesi unicamente a valutare le capacità progettuali, programmatiche e metodologiche dei concorrenti e, più in generale, il modus operandi e l'approccio di questi ultimi: ciò anche con riferimento alle possibili differenti esigenze e richieste legate sia alla tipologia delle amministrazioni potenzialmente aderenti alle Convenzioni dei diversi lotti, sia alla tipologia degli immobili in uso a dette amministrazioni, nonché alle scelte operate dall'offerente al riguardo e, quindi, ai consigli e alle proposte che l'offerente medesimo potrebbe offrire alle potenziali diverse tipologie di amministrazioni sulla base delle caratteristiche degli immobili ipotizzate. Pertanto, i riferimenti sulla consistenza contenuti in detti criteri hanno valore di mera stima e non sono, non vogliono e non devono essere in alcun modo collegati e/o riferiti all'offerta economica che i singoli concorrenti formuleranno. Proprio per questo, ove per la formulazione dell'offerta tecnica sul punto servisse un riferimento ad un dato di carattere economico, questo dovrà necessariamente ed obbligatoriamente coincidere con i prezzi posti a base d'asta nella lex specialis di gara.

41) Domanda

Con riferimento agli immobili oggetto della Convenzione: si chiede di chiarire se le ASL, ARDSU, Caserme e Case di Pena possono essere oggetto della presente convenzione.

Risposta

Con riferimento alle ASL si veda risposta al quesito n. 37. Le Amministrazioni legittimate ad utilizzare la Convenzione sono quelle definite dall'art.1 comma 2 D.lgs. 165/2001 pertanto gli immobili appartenenti alle suddette amministrazioni possono essere oggetto dei servizi del presente appalto se adibiti prevalentemente ad uso ufficio.

42) Domanda

Con riferimento a quanto indicato:

- all'art. 6 "Modalità di aggiudicazione della gara" del Disciplinare di Gara per il criterio tecnico a.2 "Scenari di adesione delle P.A." in cui si cita: "L'offerente in relazione a quanto sviluppato al precedente punto a.1, e con riferimento alla tipologia di lotto alla quale partecipa (ordinario o accessorio), dovrà descrivere le ipotesi di adesione delle Amministrazioni presenti nel lotto, sulla base delle quali ha stimato l'esaurimento del massimale. Il fornitore dovrà pertanto ipotizzare per ogni scenario la consistenza complessiva degli immobili gestiti ed in particolare, in relazione alla possibilità da parte delle Amministrazioni di scegliere quali servizi attivare, dovrà indicare le consistenze differenziate per servizio. L'offerente dovrà quindi, per ognuna delle ipotesi effettuate, fornire i relativi dati di dettaglio inserendoli nelle tabelle presenti in "Allegato 2 Offerta Tecnica".
- al §4 "Tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle Amministrazioni" dell'Allegato 2 OFFERTA TECNICA in cui si cita: "In riferimento agli scenari ipotizzati al punto 2.1.2, in ognuno dei quali sarà ipotizzata la consistenza complessiva degli immobili gestiti ed i servizi attivati, dovranno essere compilate le successive

tabelle. Nelle tabelle dovranno essere quindi riportate, per ogni scenario ipotizzato, i dettagli delle consistenze relative ai servizi che si ipotizza saranno ordinati".

Si chiede di precisare meglio, magari anche attraverso una esemplificazione, cosa si intende col termine "scenari" del concorrente riferito ad un lotto.

Si chiede, inoltre, di confermare che l'Allegato 2 sia unico per lotto di partecipazione e che le tabelle in esso contenute debbano essere compilate una sola volta.

Risposta

Si veda Errata Corrige n.1 pubblicata unitamente ai presenti chiarimenti e risposta alla domanda n.40.

Si conferma che dovrà essere prodotta una sola Offerta tecnica (Allegato 2), con relative copie, per ogni lotto cui si partecipa.

Dott. Domenico Casalino (L'Amministratore Delegato)